

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITÀ DEI COMPENSI RICHIESTI DAGLI ISCRITTI ALL' ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI CHIETI

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti agli albi professionali dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Chieti richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta.

ART. 2

Soggetti legittimati

L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere attivata solo su richiesta dei Medici e degli Odontoiatri iscritti ai relativi albi, nonché dai loro eredi o aventi diritto in forza di legge.

ART. 3

Presentazione dell'istanza

Il sanitario interessato al rilascio del parere di congruità, deve presentare istanza scritta da depositarsi in originale presso la segreteria dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Chieti secondo il modulo facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento scaricabile, altresì, sul sito istituzionale www.omceoch.it.

Presentata l'istanza, la segreteria dell'Ordine provvederà ad apporre il timbro di avvenuto deposito, con la data e numero di protocollo, consegnandone copia all'interessato/a.

Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto al deposito degli allegati indicati all'art. 4 del presente Regolamento, nonché alla sottoscrizione del proprio consenso al trattamento dei dati, così come previsto dalle disposizioni contenute nel Codice della Privacy approvato con D.L. 196/2003 e s.m.i.

Art. 4

Modalità di presentazione dell'istanza

All'istanza dev'essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta e, in particolare:

- il preventivo rilasciato al paziente ai sensi del D.P.R. 137/2012 e Legge n. 27/2012 oppure la circostanziata esplicazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto oppure le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al cliente;
- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo art. 8;
- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la quantificazione specifica delle singole voci, afferenti all'intera prestazione eseguita.

ART.5

Esame e valutazione dell'istanza

La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, istituite con legge n. 409 del 24 luglio 1985, che appunto assegna loro le

attribuzioni di cui alla lettera e) dell'art.3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, n.223, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze per materia.

ART. 6

Responsabile del procedimento

L'istanza protocollata viene sottoposta alla prima riunione utile della competente Commissione.

Il Presidente di Commissione può assumere la funzione di "responsabile del procedimento", ai sensi degli artt. 5 e seguenti della L. n.241/90, oppure assegnarla ad un componente della Commissione competente che procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge, a comunicare l'avvio del procedimento all'istante e al controinteressato, ove presente e ove ne sia possibile l'individuazione.

Con la comunicazione di avvio del procedimento il Presidente, o il consigliere delegato, invita il controinteressato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, anche al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

ART. 7

Richiesta di integrazione istruttoria

Il Presidente, o il consigliere delegato, può chiedere all'istante il deposito di integrazione documentale ritenuta utile, concedendo apposito termine; può, inoltre, convocare l'istante per chiarimenti.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponda nei termini indicati, l'istanza viene dichiarata "allo stato improcedibile", con restituzione degli atti all'istante.

ART. 8

Consulenti

Le Commissioni competenti per materia, possono avvalersi del parere consultivo di esperti, nella disciplina oggetto del procedimento, scelti fra professionisti di chiara fama.

ART. 9

Elementi di valutazione

La Commissione competente per materia valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento tra i quali:

1. numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
2. volume documentale e spese documentate;
3. grado di complessità della prestazione professionale;
4. utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
5. intervento di collaboratori.
6. Trasparenza nei rapporti con il cliente.

ART. 10

Astensione

Tutti i componenti delle Commissioni competenti per materia, e gli eventuali esperti hanno l'obbligo di astenersi se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 51 del c.p.c.

ART. 11

Segreto d'ufficio e professionale

I componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Presidente o il consigliere delegato, e gli eventuali esperti sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'art. 10 del vigente codice di Deontologia Medica.

ART. 12

Parere di Congruità

Effettuata l'istruttoria procedimentale nonché comunicato, in presenza degli eventuali presupposti, la sussistenza di motivi ostativi all'emanazione della congruità su un onorario così come quantificato, il Responsabile del procedimento (Presidente della Commissione o consigliere delegato) rassegna le proprie conclusioni alla Commissione competente per materia affinché questa possa adottare, nel termine fissato dal presente regolamento, il provvedimento finale con l'accoglimento totale o parziale ovvero con il rigetto dell'istanza ricevuta.

Il provvedimento emanato, di accoglimento o di negazione, deve essere motivato anche se, nel caso di adozione del parere di congruità, la relativa motivazione può essere elaborata succintamente, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art.9 del presente regolamento.

Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare alla richiesta, corrispondendo comunque al Consiglio dell'Ordine, a titolo di rimborso delle spese di Segreteria, una somma pari al 5% dell'importo richiesto.

ART. 13

Termini

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi sino all'adozione del relativo provvedimento.

I termini sono inoltre sospesi nel caso di richieste di integrazioni, dal momento della richiesta sino al deposito delle integrazioni richieste o sino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.

Il termine è inoltre sospeso, previa dichiarazione del Presidente da annotarsi a cura della segreteria, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine.

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

ART. 14

Costo del parere e ritiro dei documenti

Al rilascio di copia del parere all'iscritto, consegue l'obbligo del pagamento di una tassa determinata ai sensi dell'art. 3 legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Art.15

Tutele

Avverso il provvedimento finale con il quale viene rigettata, totalmente o parzialmente, l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente.

ART. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Chieti nella seduta del 26/09/2023 con delibera n. 3/CD2023 entrerà in vigore dopo l'approvazione della FNOMCeO e trasmesso dalla Federazione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/1950 può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO di Chieti, sezione Amministrazione Trasparente, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.